

# MARCHETTI

Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it

02 72021846

N. 17961 di rep.

N. 9977 di racc.

## Atto costitutivo di fondazione

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno 3 (tre)

del mese di ottobre,

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano ed alla presenza delle testimoni, note ed idonee, aventi i requisiti di legge come le stesse mi confermano, signore:

- **Duzzi Marta**, nata a Monza il 6 giugno 1990, residente in Nova Milanese, Via San Michele al Carso n. 5,

- **Pelà Giulia**, nata a Milano il 22 gennaio 1991, residente in Milano, Corso Indipendenza n. 6,

è comparso il signor:

- **Attilio Viganò**, nato a Monza l'8 luglio 1951, codice fiscale: VGN TTL 51L08 F704S, domiciliato per la carica in Milano, Via A. Canova n. 4, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di rappresentante legale della Provincia Lombarda dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, con sede in Milano, Via Antonio Canova n. 4, codice fiscale: 03270720158 (di seguito anche "Provincia Lombarda dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi" o il "Fondatore"), munito degli occorrenti poteri.

Detto Comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, alla presenza delle testimoni,

stipula e conviene quanto segue.

1.) (Denominazione - Sede) - Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, con il presente atto, la Provincia Lombarda dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, come sopra rappresentata, costituisce una fondazione senza scopo di lucro denominata:

**"Fondazione Frati Carmelitani Scalzi Lombardi Ente del Terzo Settore"**

o, in forma abbreviata, **"Fondazione Frati Carmelitani Scalzi Lombardi ETS"**, con sede in Milano, via Antonio Canova n. 4 (di seguito anche la "Fondazione").

2.) (Scopo) - La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue lo scopo di interesse generale di fornire assistenza culturale, sociale e socio-sanitaria a soggetti indigenti, supportandoli nelle necessità primarie con un sostegno materiale, morale, spirituale, culturale ed educativo. La Fondazione opera sia al fine di contrastare l'emarginazione, sia al fine di coinvolgere la popolazione nell'impegno del volontariato, per venire incontro globalmente a tutti i bisogni immediati dei bisognosi e sostenerli nel tentativo di emancipazione.

Le predette finalità saranno perseguite mediante lo svolgimento, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017, delle seguenti attività di interesse generale:

(a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

(b) interventi e prestazioni sanitarie;

(c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

(d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

(f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017;

(g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

(h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

(i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

Lo scopo della Fondazione si inquadra pertanto nelle attività di cui all'art. 5 primo comma, lettere *a, b, c, d, f, i, k, r, u* del D.lgs. 117/2017, come successivamente modificato e integrato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione perseguirà il proprio scopo mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

(a) servizio mensa e servizio guardaroba a favore di soggetti indigenti e/o che versano in stato di necessità;

(b) servizio di prima accoglienza, centro d'ascolto e assistenza sanitaria a favore di soggetti indigenti e/o che versano in stato di necessità;

(c) altri servizi, assistenza e attività di beneficenza nei confronti di soggetti indigenti e/o che versano in stato di necessità;

(d) organizzazione di attività missionarie;

(e) attività di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi Lombardi quali, in via esemplificativa, la conservazione di libri e

manoscritti conservati presso la biblioteca provinciale dell'Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi;

(f) organizzazione di incontri, eventi e/o manifestazioni relativi ai punti da (a) a (e) di cui sopra; e

(g) più in generale, ogni iniziativa necessaria o utile per realizzare le proprie finalità.

**3.) (Durata e statuto)** - La Fondazione ha durata illimitata, fatta salva l'accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie, ed è retta dallo Statuto che si compone di 23 (ventitré) articoli e che, previa lettura datane da me notaio, in presenza delle testi, al Comparsente, al presente si allega sotto la lettera "A".

**4.) (Patrimonio)** - Il patrimonio della Fondazione è costituito da danaro, attività finanziarie, ogni bene mobile e immobile, di proprietà della Fondazione derivanti da (i) donazioni, contributi, elargizioni, conferimenti, ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, nonché beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e lasciati da parte di terzi, privati o pubblici, ivi compresi eventuali contributi da organismi istituzionali, privati e pubblici, italiani, esteri o comunitari; e (ii) proventi della propria attività o di eventuali attività di raccolta di fondi. Il patrimonio della Fondazione comprende:

(a) un fondo di dotazione (il "**Fondo di Dotazione**") conferito da parte del Fondatore di Euro 30.000 (trentamila), che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica. Il fondo di dotazione è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione. Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in sua inerzia, l'Organo di Controllo provvedono senza indugio alla sua ricostituzione ovvero a chiedere gli opportuni provvedimenti di legge; l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) che costituirà il Fondo di Dotazione è stato versato fiduciarmente mediante bonifico bancario TRN IP24092808454754480161920145IT in data 28 settembre 2024 sul c/c riferibile a me Notaio IBAN IT32 F 06230 01633 000015342568, con la corrispondente annotazione da parte mia sull'apposito registro Somme e Valori al n. 236 e con mandato irrevocabile di svincolare detta somma a favore del c/c che sarà aperto a nome della qui costituita Fondazione e ciò anche nelle more dell'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

(b) un fondo di gestione che comprende tutti gli altri beni e averi destinati all'attività istituzionale della Fondazione, conferimenti, donazioni, contributi, elargizioni, lasciati, sono destinati al fondo di gestione se non espressamente attribuiti al fondo di dotazione.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto del Fondatore, né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, quale ente dotato di personalità giuridica. Il Fondatore non risponderà pertanto verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

**5.) (Consiglio Direttivo)** - A comporre il primo Consiglio Direttivo sono nominati i signori:

- **Attilio Viganò**, come sopra generalizzato;
  - **Fausto Lincio**, nato a Legnano il 5 novembre 1972, codice fiscale: LNC FST 72S05 E514Z;
  - **Davide Capano**, nato a Monza il 2 ottobre 1976, codice fiscale: CPN DVD 76R02 F704T;
  - **Renato Dall'Acqua**, nato a Oderzo (TV) il 12 novembre 1959, codice fiscale: DLL RNT 59S12 F999S;
  - **Paolo Pigozzo**, nato a Badia Polesine (RO) il 3 marzo 1976, codice fiscale: PGZ PLA 76C03 A539T,
- tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione.

È nominato Presidente del Consiglio Direttivo - investito della rappresentanza legale della Fondazione ai sensi dell'art. 13 (tredici) dello statuto di Fondazione - il signor Attilio Viganò, qui comparso.

Ai sensi dell'art. 10 (dieci) dello Statuto, fatta eccezione per il Fondatore, gli altri componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri sono rinominabili.

**6.) (Organo di Controllo - Revisione)** - Ai sensi degli artt. 14 (quattordici) e 15 (quindici) dello Statuto, l'organo di controllo e revisione è costituito in forma unipersonale nella persona di **Giacomo Previtalli**, nato a Bergamo il 21 settembre 1984, codice fiscale: PRV GCM 84P21 A794M, revisore legale dei conti, cittadino italiano, domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

**7.) (Esercizio finanziario)** - Gli esercizi finanziari chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

**8.) (Iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - rettifiche)** - Il Fondatore conferisce espresso mandato a me Notaio per l'adempimento di tutto quanto necessario al fine dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), ai termini e modalità di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020.

Al Presidente sopra nominato vengono attribuiti tutti i più ampi poteri per il compimento di ogni ulteriore attività necessaria all'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché per apportare al

presente atto ed allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero ritenute anche a tal fine necessarie.

9.) (Spese) - Spese e tasse del presente atto sono a carico della qui costituita Fondazione.

\*\*\*

Ai fini del deposito della documentazione necessaria all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, il Comparente mi consegna i seguenti documenti che vengono allegati in unico fascicolo sotto "B" (omessa la lettura) al presente verbale:

- copie dei documenti di identità e codici fiscali dei componenti del Consiglio Direttivo nonché del Sindaco Unico e revisore;

- dichiarazione di accettazione della nomina di componente effettivo dell'organo di controllo e dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità rilasciata in data 30 settembre 2024 dal Sindaco Unico e revisore legale, dott. Previtali;

- dichiarazione sostitutiva del Sindaco Unico e revisore legale, dott. Previtali, sull'avvenuto versamento fiduciario della provvista costituente il Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione;

- documento che riporta il sito internet, i recapiti telefonici, l'indirizzo di posta elettronica della Fondazione.

Del presente ho dato lettura, in presenza delle testimoni, al Comparente che lo approva e lo sottoscrive con le testi e me notaio alle ore 11


Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine nove e della decima sin qui.

F.to Viganò Attilio

F.to Marta Duzzi - teste

F.to Giulia Pelà - teste

F.to Andrea De Costa notaio



STATUTO

**1. DENOMINAZIONE**

1.1 È costituita una Fondazione denominata:

**“Fondazione Frati Carmelitani Scalzi Lombardi - Ente del Terzo Settore”**

o, in forma abbreviata, “Fondazione Frati Carmelitani Scalzi Lombardi ETS” (la “**Fondazione**”).

1.2 La Fondazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi D.lgs. 117/2017, sue modifiche e disposizioni attuative: tale locuzione, o il corrispondente acronimo, saranno indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico e completeranno la denominazione, i segni distintivi e le comunicazioni rivolte al pubblico, con l’iscrizione nell’apposito registro del terzo settore.

**2. SCOPO E PRINCIPI ISPIRATORI**

2.1 La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue lo scopo di interesse generale di fornire assistenza culturale, sociale e socio-sanitaria a soggetti indigenti, supportandoli nelle necessità primarie con un sostegno materiale, morale, spirituale, culturale ed educativo. La Fondazione opera sia al fine di contrastare l’emarginazione, sia al fine di coinvolgere la popolazione nell’impegno del volontariato, per venire incontro globalmente a tutti i bisogni immediati dei bisognosi e sostenerli nel tentativo di emancipazione.

2.2 Le predette finalità saranno perseguite mediante lo svolgimento, nei limiti di quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 117/2017, delle seguenti attività di interesse generale:

- (a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- (b) interventi e prestazioni sanitarie;
- (c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017;
- (g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- (i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017.

Lo scopo della Fondazione si inquadra pertanto nelle attività di cui all'art. 5 primo comma, lettere *a, b, c, d, f, i, k, r, u* del D.lgs. 117/2017, come successivamente modificato e integrato.

- 2.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione perseguirà il proprio scopo mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
- (a) servizio mensa e servizio guardaroba a favore di soggetti indigenti e/o che versano in stato di necessità;
  - (b) servizio di prima accoglienza, centro d'ascolto e assistenza sanitaria a favore di soggetti indigenti e/o che versano in stato di necessità;
  - (c) altri servizi, assistenza e attività di beneficenza nei confronti di soggetti indigenti e/o che versano in stato di necessità;
  - (d) organizzazione di attività missionarie;
  - (e) attività di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale dell'Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi Lombardi quali, in via esemplificativa, la conservazione di libri e manoscritti conservati presso la biblioteca provinciale dell'Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi;
  - (f) organizzazione di incontri, eventi e/o manifestazioni relativi ai punti da (a) a (e) di cui sopra;  
e
  - (g) più in generale, ogni iniziativa necessaria o utile per realizzare le proprie finalità.

### **3. ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI**

- 3.1 Ai fini del perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà svolgere comunque attività secondarie e strumentali al perseguimento dello scopo, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, purché tali attività rientrino nell'ambito delle attività di utilità generale di cui al paragrafo 2.1 e, in ogni caso, nei limiti previsti dall'art. 6 D.lgs. 117/2017.
- 3.2 A scopo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività, la Fondazione può erogare borse di studio, aderire a enti aventi finalità eguali o affini al proprio scopo e in tale ambito organizzare convegni, corsi, seminari di studio e preparazione, pubblicare studi, guide, compiere ogni attività, stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, e stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
- 3.3 La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi o l'accettazione di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore e comunque in ogni forma consentita, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 D.lgs. 117/2017.

### **4. SEDE**

- 4.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Milano (Italia), in Via Antonio Canova, 4.
- 4.2 Il cambiamento di indirizzo nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria.

### **5. DURATA**

- 5.1 La Fondazione ha durata illimitata, fatta salva l'accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie.



## **6. PATRIMONIO**

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da danaro, attività finanziarie, ogni bene mobile e immobile, di proprietà della Fondazione derivanti da:

- (a) donazioni, contributi, elargizioni, conferimenti, ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, nonché beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e lasciti da parte di terzi, privati o pubblici, ivi compresi eventuali contributi da organismi istituzionali, privati e pubblici, italiani, esteri o comunitari; e
- (b) proventi della propria attività o di eventuali attività di raccolta di fondi.

6.2 Il patrimonio comprende:

- (a) un fondo di dotazione conferito da parte del Fondatore di Euro 30.000 (trentamila), che costituisce il patrimonio minimo della Fondazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica. Il fondo di dotazione è vincolato al perseguimento degli scopi della fondazione. Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in sua inerzia, l'Organo di Controllo provvedono senza indugio alla sua ricostituzione ovvero a chiedere gli opportuni provvedimenti di legge;
- (b) un fondo di gestione che comprende tutti gli altri beni e averi destinati all'attività istituzionale della Fondazione, conferimenti, donazioni, contributi, elargizioni, lasciti, sono destinati al fondo di gestione se non espressamente attribuiti al fondo di dotazione.

6.3 La Fondazione non assume obbligazioni per conto del Fondatore, né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, quale ente dotato di personalità giuridica. Il Fondatore non risponderà pertanto verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione.

## **7. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI**

7.1 In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore del Fondatore e/o di lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti in genere degli organi della Fondazione.

7.2 Ferma ogni altra disposizione e secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017, sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- (a) la corresponsione a componenti degli organi amministrativi e di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- (b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- (c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- (d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, al Fondatore, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o

collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- (e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

7.3 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

## **8. DIPENDENTI E VOLONTARI**

8.1 Al fine del perseguimento del proprio scopo, la Fondazione potrà assumere lavoratori dipendenti, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile. In particolare, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 117/2017, i lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

8.2 Fatto salvo quanto precede, la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà altresì avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

8.3 Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Fondazione.

8.4 La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro.

## **9. SOGGETTI ADERENTI**

9.1 Sono qualificati come aderenti i soggetti destinatari delle attività di cui agli articoli 2 e 3, che riconoscono e condividono i valori e le finalità della Fondazione.

9.2 La qualità di soggetto aderente viene riconosciuta a seguito di colloquio con i centri di ascolto della Fondazione, volto al rilascio di apposita tessera.

9.3 Gli aspiranti aderenti presentano domanda presso la sede della Fondazione, unitamente all'attestazione di attenersi ai valori e alle finalità della Fondazione, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

9.4 Il Consiglio Direttivo, a seguito di colloquio con i relativi centri di ascolto, esamina e si esprime in merito alle domande di adesione, fermo restando che l'adesione non potrà essere negata a quanti abbiano dichiarato di volersi attenere ai valori e alle finalità della Fondazione e che il Consiglio Direttivo valuterà le domande di adesione assicurando il pari trattamento di tutti gli aderenti e l'assenza di motivi di discriminazione.

9.5 Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera e l'annotazione del nominativo in apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

## **10. CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 10.1 Il Consiglio Direttivo della Fondazione è composto dalla Provincia Lombarda dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi (in persona del proprio legale rappresentante), in qualità di Fondatore, e da ulteriori componenti in numero variabile tra due e otto (secondo le determinazioni del Fondatore), metà dei quali designati dal Fondatore e metà dei quali cooptati dai membri come prima designati. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere persone fisiche o giuridiche, sia italiane sia straniere ed ad essi si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 10.2 Fatta eccezione per il Fondatore, gli altri componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica. I consiglieri sono rinominabili.
- 10.3 Ove non sia raggiunto il numero massimo di cui al primo comma, il Consiglio Direttivo in carica può essere integrato sino al massimo statutario, fermo il criterio di nomina di cui al paragrafo 10.1.
- 10.4 I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati per gravi e motivate ragioni dal soggetto che li ebbe a nominare.
- 10.5 In caso di cessazione, anche per revoca, di un componente del Consiglio Direttivo, quale che sia l'origine della sua nomina, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, su designazione del Fondatore se il membro cessato venne nominato dal Fondatore. I componenti del Consiglio Direttivo nominati ai sensi del paragrafo 10.3 o del presente paragrafo 10.5 durano in carica fino alla scadenza degli altri componenti.
- 10.6 Qualora nel corso del mandato venga meno più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto con effetto dalla sua ricostituzione e deve essere rinnovato nella sua interezza.
- 10.7 La carica di membro del Consiglio Direttivo è onorifica, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico.

## **11. POTERI E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 11.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e delibera su tutte le operazioni necessarie e opportune per il perseguimento dello scopo della Fondazione.
- 11.2 Delibera altresì in ordine alle modifiche statutarie nonché approva fusioni, scissioni o trasformazioni che si rendessero opportune o necessarie nel rispetto della normativa e degli adempimenti anche pubblicitari richiesti.
- 11.3 Ad eccezione delle deliberazioni sulle materie di cui al paragrafo 11.2, il Consiglio Direttivo può delegare particolari compiti al Presidente e ad uno o più dei suoi componenti. Può altresì nominare commissioni di studio con funzioni consultive, composte anche interamente da soggetti che non facciano parte del Consiglio Direttivo stesso.
- 11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce con preavviso di almeno 2 giorni, inviato in forma scritta anche per posta elettronica su iniziativa del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore, se nominato, o di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta dell'Organo di Controllo.
- 11.5 Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 11.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni di cui al paragrafo 11.2 sono comunque assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole del Fondatore, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

## **12. CARICHE NEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 12.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 che segue, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti:
- (a) un Presidente (ove tale carica non sia assunta dal Fondatore), scelto tra i consiglieri designati dal Fondatore stesso, che sovrintende all'attività della Fondazione e garantisce l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; e
  - (b) un Vice-Presidente, scelto tra i consiglieri designati dal Fondatore stesso, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimenti di quest'ultimo.
- 12.2 Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, anche al di fuori dei suoi componenti:
- (a) uno o più Direttori, stabilendone i poteri, che sovrintendono all'attività esecutiva della Fondazione o di un settore di attività della stessa; e
  - (b) uno o più Segretari, che coadiuvano il o i Direttori nell'attività esecutiva.

## **13. FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

- 13.1 Il Presidente:
- (a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
  - (b) può delegare al Vice Presidente la direzione, la promozione ed il coordinamento di alcune o anche di tutte le attività della Fondazione;
  - (c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; e
  - (d) cura che vengano osservate le norme del presente Statuto e quelle degli eventuali regolamenti interni.

## **14. ORGANO DI CONTROLLO**

- 14.1 È istituito un Organo di Controllo monocratico o collegiale composto, se collegiale, da tre componenti. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia monocratico, la nomina è effettuata dal Fondatore. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia collegiale, due dei tre componenti (incluso il relativo presidente) sono nominati dal Fondatore, mentre il terzo componente è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 14.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nell'albo dei revisori dei conti o essere società di revisione iscritta nell'apposito albo.
- 14.3 L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
- 14.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
- 14.5 L'Organo di Controllo e i suoi componenti, se collegiale, hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
- 14.6 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

14.7 La funzione dei componenti dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

14.8 Oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico conferito, ai componenti dell'Organo di Controllo è riconosciuto un emolumento individuale annuo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze; comunque non superiori ai limiti stabiliti dalla normativa speciale e salvo il caso in cui i componenti non dichiarino espressamente di rinunciarvi.

## **15. REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

15.1 L'Organo di Controllo esercita di regola anche la revisione legale dei conti. È fatta salva la facoltà di affidare la revisione legale dei conti a un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

15.2 La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

## **16. RAPPRESENTANZA**

16.1 La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Spetta altresì ai soggetti cui sia attribuita dal Consiglio Direttivo.

## **17. BILANCIO DELLA FONDAZIONE - PREVENTIVO**

17.1 L'esercizio inizia con il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Entro la fine del mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

17.3 Fintantoché i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione siano inferiori a Euro 220.000 (duecentoventimila), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In ogni caso, il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica di cui all'art. 13, terzo comma del D.lgs. 117/2017 e depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

17.4 Ove i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione siano superiori a Euro 1.000.000 (un milione), il bilancio dovrà essere redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14, primo comma del D.lgs. 117/2017, depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato presso il sito internet della Fondazione.

17.5 Ove i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate della Fondazione siano superiori a Euro 100.000 (centomila), la Fondazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati presso il proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

17.6 Il bilancio deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo all'Organo di Controllo e, se nominati, al revisore legale dei conti o alla società di revisione, i quali presentano al Consiglio Direttivo stesso le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio consuntivo e preventivo, adempie agli obblighi di deposito e pubblicità previsti dalla legge.

17.7 Entro la fine del mese di aprile, il Consiglio Direttivo dovrà altresì approvare un preventivo di spese e proventi per l'esercizio in corso a tale data.

## **18. LIBRI E SCRITTURE DELLA FONDAZIONE**

18.1 La Fondazione, oltre alle scritture prescritte dagli artt. 13, 14 e 17 del D.lgs. 117/2017, tiene:

- (a) un libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- (b) un libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo; e
- (c) un libro delle adunanze e deliberazioni dei revisori, se nominati in forma collegiale e distinti dall'Organo di Controllo.

18.2 I libri di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## **19. VIGILANZA**

19.1 L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile, del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia.

## **20. SCIOGLIMENTO**

20.1 La Fondazione si estingue, qualora il suo scopo sia divenuto impossibile e negli altri casi previsti dalla legge, con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti che accerta il verificarsi della causa di scioglimento.

20.2 In caso di estinzione della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 117/2017, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative del Terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **21. RIUNIONI IN VIA TELEMATICA**

21.1 Ferme le modalità di convocazione, le competenze e le disposizioni per la valida convocazione e costituzione, le riunioni degli organi collegiali della Fondazione previsti dal presente statuto potranno svolgersi con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario della riunione, collegato da remoto in audio/video conferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di disporre della documentazione predisposta e di seguire in tempo reale la discussione e di partecipare, sempre in tempo reale, alla votazione.

## **22. NORMA TRANSITORIA**

22.1 Il Fondatore (in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*) assume la carica di Presidente del Consiglio Direttivo a titolo perpetuo. Nel caso in cui il predetto non possa o non voglia continuare a ricoprire tale carica, si provvede ai sensi dell'articolo 12.

22.2 Fermo quanto sopra, nell'atto costitutivo sono nominati i componenti degli organi della Fondazione per il loro primo mandato.

## **23. RINVIO**

23.1 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni sugli Enti del Terzo Settore, del codice civile e di ogni altra normativa applicabile.

F.to Attilio Viganò

F.to Marta Duzzi teste

F.to Giulia Pelà teste

F.to Andrea De Costa notaio



5

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DELL'ASSETTO

Codice Fiscale: PGZPLA76C03A939T Sesso: M

Cognome: PIGZZO

Nome: PADOLO

Luogo di nascita: BADIA POLESINE

Data di nascita: 03/03/1976

Provincia: RO

Regione: Lombardia



REPUBBLICA ITALIANA  
 MINISTERO DELL'INTERNO

CA89237BC

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
 COGNOME / SURNAME: MILANO

LEGNOME / SURNAME: PIGZZO

NOME / NAME: PADOLO

LUOGO E DATA DI NASCITA: BADIA POLESINE (RO) 03.03.1976

SESSO / SEX: M

STATURA / HEIGHT: 169

EMERGENZA / EMERGENCY: 112

PRIMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE: [Signature]

334022


Vigario Attilio  
 Santo P. M. - Forte  
 Giulio Pella' teste











Vigario Abilio  
Montesapatelli - Leont  
Giulio teste



AC 2014  
**TS**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

**L**

Codice Fiscale **LNCFST72S05E514Z** Sesso **M**

Cognome **LINCIO**

Nome **FAUSTO**

Luogo di nascita **LEGNANO**

Provincia **MI**

Data di scadenza **20/12/2023**

Data di nascita **05/11/1972**

Dati sanitari regionali  
 Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

**LINCIO**

**FAUSTO**

**05/11/1972**

**LNCFST72S05E514Z** SSN-MIN SALUTE - 500001

**80380000306150250587**

**20/12/2023**


*Vigano Attilio  
 Mantovani - Hent  
 Girolamo - take*





*Handwritten signature*

*Vigoreo Attilio  
Monte Mario - 1455  
biennale - teste*







All'ente

Fondazione Frati Carmelitani Scalzi Lombardi  
Ente del Terzo Settore  
Via Antonio Canova 4  
20145 Milano



**Oggetto: dichiarazione di accettazione della nomina di componente effettivo dell'organo di controllo**

Il sottoscritto

Giacomo Previtali dichiara la propria disponibilità ad accettare la nomina alla carica di componente dell'organo di controllo effettivo.

Premesso di aver verificato:

- di non trovarsi in una delle situazioni che, in conformità a quanto previsto dagli artt. 2399, nonché dalla Norma n. 1.3 delle norme di comportamento dell'organo di controllo e dallo statuto del Vostro ente, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del componente dell'organo di controllo;
- che la propria nomina è conforme alle disposizioni del vigente statuto dell'ente;

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dallo statuto del Vostro ente;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 167757 con Decreto Ministeriale del 5 marzo 2013 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 26 marzo 2013;
- di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali e quelli derivanti dall'attività di componente dell'organo di controllo e/o revisore, con apposita polizza n. ITN0003763, contratta con la Compagnia di Assicurazioni CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A., che prevede il seguente massimale euro 5.000.000.

Tutto ciò posto, il sottoscritto consente, con la firma della presente, il deposito per l'iscrizione della nomina a componente effettivo dell'organo di controllo nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Milano, 30 settembre 2024

Giacomo Previtali

*Vigario Attilio  
Monte 2014 - testi  
Giulia Bolca - teste*

- numero di telefono della Fondazione: 02341419
- email della Fondazione: [Fondazioneocdlombardia@gmail.com](mailto:Fondazioneocdlombardia@gmail.com)
- sito internet: <https://messadellacarita.org/>



Vigorelli Attilio

Montepetri - Porto

Giuligallo - teste

*[Handwritten signature]*

